

3CentosesSanta^o
LINEA INFORTUNI



MetLife[®]



MetLife Europe Limited **Rappresentanza Generale per l'Italia**

3CentosesSanta^o – LINEA INFORTUNI

Contratto di Assicurazione Infortuni



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.



MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

Contratto di Assicurazione Infortuni

3Centosesanta° - Linea Infortuni

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
 - A - Informazioni relative alla Società di Assicurazioni
 - B - Informazioni relative al contratto
 - C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Condizioni Generali di Assicurazione**
- **Condizioni Particolari di Assicurazione Infortuni**
- **Norme Relative ai Sinistri**
 - Guida alla Compilazione del Modulo di Denuncia di Sinistro
 - Modulo di Denuncia Sinistro
- **Informativa sul Trattamento dei Dati Personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della adesione al contratto.

AVVERTENZA:

prima dell'adesione leggere attentamente la Nota Informativa.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Infortuni

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima che questi sia vincolato dal contratto di assicurazione a distanza.

GLOSSARIO

ASSICURATO: il Contraente ed eventualmente il coniuge o il convivente more uxorio indicato dal Contraente nel Certificato di Assicurazione.

BENEFICIARIO: gli eredi legittimi o testamentari o la persona designata dall'Assicurato, che ha il diritto di riscuotere gli indennizzi previsti in caso di infortunio mortale dell'Assicurato stesso.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: il documento che prova l'assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si conclude al momento dell'adesione telefonica del Contraente, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, e dai Reg. Isvap n. 5 e n. 34.

CONIUGE: il marito o la moglie del Contraente non legalmente e/o effettivamente separati o divorziati, risultante nello Stato di Famiglia.

CONVIVENTE MORE UXORIO: la persona stabilmente convivente con il Contraente nella stessa residenza.

CONTRAENTE: la persona alla quale è intestato il contratto e che corrisponde il relativo premio.

CONTAMINAZIONE: si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche.

GUERRA: stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che, esclusa ogni concausa, produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva il decesso dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di infortunio mortale indennizzabile.

MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO: mezzi terrestri propri o di terzi a qualsiasi titolo posseduti, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, quali a titolo esemplificativo: autovetture; rimorchi (carrello, appendice, roulotte) trainati da autovetture; autocarri; autocaravan e camper; ciclomotori; motocicli; biciclette e altri veicoli a braccia.

MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO: mezzi destinati al trasporto pubblico di persone e di cose.

PERIODO DI ASSICURAZIONE RICORRENTE: l'intervallo temporale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, coincidente con il periodo di frequenza del pagamento del premio in via anticipata.

POLIZZA: il documento costituito dal Certificato di Assicurazione e dal Fascicolo Informativo.

PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Società.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia.

SOMMA ASSICURATA: la somma che la Società si impegna a pagare al verificarsi di un evento assicurato a termini di polizza, differenziata per ciascuna garanzia prestata, indicata nel Certificato di Assicurazione in funzione del numero degli Assicurati.

SOSTANZE BIOLOGICHE: si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare la morte di persone o animali.

SOSTANZE CHIMICHE: si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare la morte di persone o animali.

SOSTANZE NUCLEARI: si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, scarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo, che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali.

SUPPORTO DUREVOLE: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e del Contraente, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto.

TERRORISMO: si intende qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e/o da altri organismi internazionali.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

- A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
- B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
- C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

1. INFORMAZIONI GENERALI

METLIFE EUROPE LIMITED è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 415123, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 e capitale sociale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse. METLIFE EUROPE LIMITED è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e VI, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 2002/83CE in materia di assicurazione sulla vita, e l'attività assicurativa nei rami danni 1 e 2, così come definiti ai sensi della Direttiva comunitaria 73/239/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

La Rappresentanza Generale per l'Italia della METLIFE EUROPE LIMITED è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da ISVAP ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00110 nonché al Registro delle Imprese di Roma al n. 12083481007 e ha sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio netto di MetLife Europe Limited alla data del 31 dicembre 2011 è pari a € 97.976.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari ad € 635.000 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse, e conferimenti per € 426.545.000,00 al netto di utili non distribuiti per € 329.204.000,00. L'indice di solvibilità di MetLife Europe Limited relativo alla gestione vita, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 251%. L'indice di solvibilità di MetLife Europe Limited relativo alla gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, non è attualmente disponibile in quanto la gestione danni sarà operativa a decorrere dal 1 novembre 2012.

B – INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Avvertenza: La polizza, a partire dalla data di conclusione del contratto, ha durata annuale, a partire dalla data di conclusione del contratto. La polizza si rinnova tacitamente ad ogni scadenza, salvo il diritto del Contraente di esercitare il Diritto di Recesso ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione secondo le modalità e nei termini indicati nell'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il contratto prevede la copertura del rischio di decesso a seguito di:

- infortunio indennizzabile ai fini della presente polizza;
- infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto privato sul quale l'Assicurato si trovi nella condizione di conducente o passeggero oppure a seguito di infortunio causato da un mezzo di trasporto privato qualora l'Assicurato si trovi nella condizione di pedone, riconoscendo il doppio della somma assicurata;
- infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto pubblico sul quale l'Assicurato si trovi nella condizione di passeggero oppure a seguito di infortunio causato da un mezzo di trasporto pubblico qualora l'Assicurato si trovi nella condizione di pedone, riconoscendo il triplo della somma assicurata.

Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

Si rinvia agli artt. 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all'indennizzo riconosciuto in caso di sinistro:

1° CASO

Considerato un capitale assicurato pari a € 150.000,00, qualora risulti assicurato il solo Contraente, i beneficiari avranno diritto:

- all'intero capitale qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di infortunio;
- al doppio del capitale, pari a € 300.000,00 qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto privato;
- al triplo del capitale, pari a € 450.000,00 qualora l'Assicurato sia deceduto a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto pubblico.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

2° CASO

Considerato un capitale assicurato pari a € 150.000,00, qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, i beneficiari avranno diritto:

- al 50% del capitale pari a € 75.000,00 qualora uno degli Assicurati deceda a seguito di infortunio;
- al 50% del doppio del capitale, pari a € 150.000,00 qualora uno degli Assicurati deceda a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto privato;
- al 50% del triplo del capitale, pari a € 225.000,00 qualora uno degli Assicurati deceda a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto pubblico.

Avvertenza: La polizza prevede esclusioni e limitazioni, rispettivamente indicati dagli artt. 21, 22, 23, 24, 26 delle Condizioni di Assicurazione. Il limite massimo di età assicurabile è riportato all'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente rese anche per conto del coniuge o del convivente more uxorio indicato dal Contraente stesso, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato di cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 del Codice Civile e dell'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E VARIAZIONE NELLA PROFESSIONE

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione degli Assicurati, nonché il peggioramento del loro stato di salute. **Resta fermo che la copertura non opera a favore di quei soggetti dichiarati "non assicurabili" ai sensi dell'art. 22, ed è da considerare immediatamente sospesa qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto.**

6. PREMIO

Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società tramite addebito automatico su conto corrente bancario o BancoPosta o carta di credito intestata al Contraente, con la frequenza prescelta dal Contraente e indicata nel Certificato di Assicurazione.

Gli importi relativi ai premi ed alle prestazioni verranno calcolati e conseguentemente corrisposti nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il premio e le somme assicurate sono costanti per tutta la durata contrattuale e non sono soggette ad alcun adeguamento.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il Contraente potrà altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione attraverso le modalità e nei termini indicati nell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2952 comma 1 del Codice Civile "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze". Ai sensi del comma 2, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

La copertura decade:

- qualora le condizioni di non assicurabilità insorgano successivamente alla data di conclusione del contratto;
- alla prima ricorrenza di premio successiva alla data del sinistro, qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio.

In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi ed eventualmente riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano erroneamente versati, la Società si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

10. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è soggetto alla Legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. REGIME FISCALE

Ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. i premi netti corrisposti alla Società sono interamente detraibili entro i limiti previsti nel Testo stesso e pertanto la Società si impegna a rilasciare dichiarazione annuale per permettere la detraibilità dei premi stessi.

La polizza è assoggettata a imposte pari al 2,50% del premio.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza: ai fini della presente polizza il sinistro si intende verificato il giorno del decesso.

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata alla Società al più presto con lettera Raccomandata A.R. in base alle indicazioni riportate sul Modulo di Denuncia Sinistro da richiedere alla Società, secondo quanto previsto dall'art. 30.

S'intendono prescritte tutte le richieste di indennizzo inviate alla Società, decorsi due anni dalla data dell'evento.

Il Contraente o gli aventi diritto dispongono ed autorizzano la Società ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

MetLife Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland – Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138 - College Green - Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890.

Con riferimento a qualsiasi garanzia ed in ogni caso, per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. ARBITRATO

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le Parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le Parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Avvertenza: Le Parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

MetLife Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

MetLife Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Dott. Robert Constantin Gauci



Data dell'ultimo aggiornamento: 30/11/2012



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto garantisce ai Beneficiari il pagamento dell'Indennizzo assicurato in caso di:

- decesso a seguito di infortunio;
- decesso a seguito di infortunio su mezzo di trasporto privato;
- decesso a seguito di infortunio su mezzo di trasporto pubblico.

ART. 2 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude al momento dell'adesione telefonica del Contraente, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni, in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, e dai Reg. Isvap n. 5 e n. 34.

La Società invierà al Contraente la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dal Reg. Isvap n. 34 su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove richiesto dal Contraente stesso. Il Contraente è tenuto a firmare e inviare alla Società il Certificato di Assicurazione. Si precisa che qualora il Contraente non rinviasse il Certificato firmato, il contratto si intenderà comunque perfezionato.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto per ciascun Periodo di Assicurazione Ricorrente con la frequenza prescelta dal Contraente.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta **sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata non pagata** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 3 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE - DISDETTA DEL CONTRATTO

Resta inteso che il Contraente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di conclusione del medesimo, inviando alla Società MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800.319.665. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio eventualmente già pagato al lordo delle imposte di Legge.

Il Contraente può altresì disdire il contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del premio di assicurazione inviando la relativa richiesta almeno 30 giorni prima della suddetta ricorrenza inviando alla Società MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma una lettera raccomandata A.R. oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800.319.665. Il tal caso, i premi versati e maturati relativamente a Periodi di Assicurazione già conclusi o in corso al momento della richiesta di scioglimento del contratto restano acquisiti dalla Società. In ogni caso, qualora il contratto si sciogla per fatto del Contraente, lo stesso deve pagare alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso, al momento in cui si è verificata la causa che ha dato motivo alla risoluzione.

ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Polizza, a partire dalla data di Conclusione del contratto, ha durata annuale e si rinnova tacitamente, fermi restando i limiti di età previsti dall'Art. 21. Tale durata è suddivisa in Periodi di Assicurazione Ricorrenti determinati in base alla frequenza di pagamento del premio di assicurazione pagato in via anticipata dal Contraente e può essere interrotta:

- dal Contraente così come disciplinato al precedente Art. 3, restando inteso che la Polizza resterà attiva per il periodo per il quale è stato già corrisposto il premio;
- dalla Società almeno 30 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla data di conclusione del contratto.

L'assicurazione cessa alla prima ricorrenza di premio successiva alla data del sinistro mortale anche nel caso in cui risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio. In tal caso, non saranno richiesti i premi successivi riferibili all'annualità di polizza in corso al momento del verificarsi del sinistro. Qualora i premi indicati siano stati versati o erroneamente addebitati, la Società si impegna a restituirli al lordo delle imposte.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1895 del Codice Civile.

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le Parti non potranno modificare il contenuto del presente accordo se non per iscritto.

ART. 7 - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente tutte le imposte, tasse e gli altri oneri presenti e futuri dipendenti per Legge dal Contratto.

ART. 8 - LIMITI TERRITORIALI

Il contratto assicura la copertura in relazione agli eventi verificatisi in qualsiasi località del mondo.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Resta convenuto che l'assicurazione si intende valida a favore dell'Assicurato indicato nel Certificato di Assicurazione, **purché residente nel territorio della Repubblica Italiana.**

ART. 9 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

MetLife Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300, Indirizzo e-mail reclami@metlife.it.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe Limited al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland – Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 9138 - College Green - Dublin 2 – Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2 Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890.

Con riferimento a qualsiasi garanzia ed in ogni caso, per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index.en.htm>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ART. 10 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta.

Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Società: **MetLife Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 ROMA - Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300** oppure attraverso il sito web all'indirizzo www.metlife.it cliccando su Assistenza Clienti. Al fine di ottemperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraente o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: "Oggetto: Richiesta di informazioni".

ART. 11 - PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 comma 1 del Codice Civile "il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze". Ai sensi del comma 2, "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente, a scelta dell'Assicurato o degli aventi diritto, l'Autorità Giudiziaria del loro luogo di residenza o di domicilio.

ART. 13 - CONTROVERSIE SU NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI - ARBITRATO

Fatta salva la facoltà dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, le Parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le Parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

ART. 14 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a consegnare al Contraente un'apposita appendice integrativa, nel caso in cui si renda necessario aggiornare le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo o nel Certificato di Assicurazione.

La Società comunica per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche dovute a



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, Pag. 2 di 5 con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

modifiche delle norme di interesse, successive alla conclusione del contratto. La Società si impegna ad inserire sul proprio sito Internet gli aggiornamenti relativi al presente Fascicolo Informativo, qualora non derivino da innovazioni e/o modificazioni della normativa di riferimento.

ART. 15 - PROVA DEL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalla presente Polizza e relative Appendici. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

ART. 16 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 17 - INDENNIZZO BASE IN CASO DI DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato deceda a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza ed **entro due anni dalla data in cui l'evento si è verificato** e ne venga data notizia alla Società, la Società verserà ai Beneficiari l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione.

Salvo diversa designazione dell'Assicurato da far pervenire alla Società in forma scritta, secondo quanto previsto dall'Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione, saranno considerati Beneficiari gli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di Legge applicabili in materia di successione testamentaria o, in mancanza di valido testamento, di successione legittima.

Ai fini della presente garanzia sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia per subitanea e violenta fuga di gas o di vapori;
- l'annegamento;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe;
- l'assideramento o il congelamento;
- le lesioni cagionate dalla caduta del fulmine, da scariche elettriche o da contatto accidentale con corrosivi;
- gli infortuni derivati da aggressioni, rapine tentate o consumate, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

ART. 18 - INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO SU MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO

La Società liquiderà ai beneficiari l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione, pari al doppio dell'indennizzo base garantito per il decesso a seguito di infortunio, nei seguenti casi:

- in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto privato sul quale l'Assicurato si trovi nella condizione di conducente o passeggero;
- in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio causato da un mezzo di trasporto privato qualora l'Assicurato si trovi nella condizione di pedone.

La presente garanzia è valida anche durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio. La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

La presente garanzia è valida a condizione che, al momento dell'infortunio, l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato. Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

ART. 19 - INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO A SEGUITO DI INFORTUNIO SU MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO

La Società liquiderà ai beneficiari l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione, pari al triplo dell'indennizzo base garantito per il decesso a seguito di infortunio, nei seguenti casi:

- in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio verificatosi su un mezzo di trasporto pubblico sul quale l'Assicurato si trovi nella condizione di passeggero;
- in caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio causato da un mezzo di trasporto pubblico qualora l'Assicurato si trovi nella condizione di pedone.

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

La presente garanzia è valida a condizione che, al momento dell'infortunio, l'Assicurato sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato. Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

ART. 20 - MORTE PRESUNTA



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, Pag. 3 di 5 con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo del Contraente non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà l'indennizzo riportato nel Certificato di Assicurazione ai Beneficiari.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione dell'intera somma liquidata.

Qualora risulti assicurato oltre al Contraente anche il coniuge o il convivente more uxorio, l'indennizzo garantito riportato nel Certificato di Assicurazione si intende ripartito nella misura del 50% tra ciascun assicurato.

ART. 21 - DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione è valida per le persone che, al momento dell'adesione alla presente polizza, abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 70 anni. Il limite massimo di età assicurabile è pari a 75 anni.

Per le persone già assicurate, il contratto cessa alla ricorrenza di polizza immediatamente successiva al compimento del 75° anno di età. La sopravvenuta cessazione della copertura sarà comunicata dalla Società al Contraente con lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 90 gg. prima della ricorrenza di polizza successiva al compimento del 75° anno.

Resta fermo che la Società non è tenuta a liquidare i sinistri verificatisi successivamente a tale comunicazione e che restituirà i premi erroneamente corrisposti dal Contraente, oltre il periodo indicato nel comma che precede.

ART. 22 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili i tossicodipendenti e le persone già colpite da malattie o infermità gravi e permanenti quali ad esempio: apoplezia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo, sindrome da immunodeficienza acquisita, le persone portatrici di invalidità permanente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capacità generica, riconosciuta dall'INPS o da altro Ente previdenziale pubblico. L'assicurazione cesserà automaticamente con il manifestarsi di una delle predette condizioni. L'eventuale pagamento del premio non determina alcun obbligo di assicurazione da parte della Società la quale dovrà, a richiesta del Contraente, limitarsi a rimborsare il premio eventualmente incassato relativamente al periodo di assicurazione in corso al verificarsi della condizione di non assicurabilità.

ART. 23 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1) Gli infortuni subiti dall'Assicurato:
 - a) in occasione di operazioni militari e servizio militare in tempo di pace per esercitazioni ordinarie;
 - b) come pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili sia a motore che a vela ed elicotteri o come passeggero a bordo di aeromobili ed elicotteri non abilitati al trasporto pubblico di linea;
 - c) nella guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - d) nella pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce, pareti o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
 - e) nella partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
 - f) nella partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
 - g) in occasione di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - h) in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - i) in occasione di insurrezioni.
- 2) Gli infortuni causati:
 - j) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
 - k) direttamente o indirettamente da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito;
 - l) stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare.
- 3) Gli infortuni causati direttamente o indirettamente dalle seguenti condizioni in cui si possa trovare l'Assicurato al momento del sinistro: stato di alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate, diabete, uso di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni ad uso non terapeutico.
- 4) Gli infortuni causati direttamente o indirettamente dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici.

ART. 24 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Fermo quanto stabilito dall'art. 21 – Delimitazione delle prestazioni - Limiti di età, si conviene che:

- a) l'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo;
- b) l'assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio della sua vita di relazione privata e lavorativa.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, Pag. 4 di 5 con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

ART. 25 - DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

I Beneficiari di polizza sono gli eredi legittimi o testamentari o la persona designata dall'Assicurato. L'Assicurato potrà revocare la designazione effettuata, indicando alla Società il nominativo di un nuovo Beneficiario con lettera raccomandata A.R..

ART. 26 - LIMITE DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI

In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona più di una Polizza "3Centosesanta° - LINEA INFORTUNI" con la Società. Qualora tale eventualità dovesse verificarsi, la Società considererà valida esclusivamente la polizza sottoscritta con la combinazione di capitali più elevati.

Su richiesta del Contraente, la Società restituirà, al lordo delle imposte, i premi incassati in relazione alle ulteriori polizze stipulate.

ART. 27 - ACCETTAZIONE GARANTITA

Per la stipulazione della presente polizza la Società non richiede né certificazione medica, né visita medica alle persone da assicurare. Resta ovviamente fermo quanto stabilito dagli artt. 21, 22, 23, 24 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio di assicurazione, comprensivo di tasse ed imposte, è riportato nel Certificato di Assicurazione ed è determinato in relazione al numero delle persone assicurate (solo Contraente Assicurato - Contraente/Coniuge entrambi Assicurati - Contraente/Convivente more uxorio entrambi assicurati), dal livello delle prestazioni assicurate, dalla frequenza del pagamento.

ART. 29 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio di assicurazione verrà corrisposto direttamente alla Società tramite addebito automatico su:

- conto corrente bancario o Banco Posta intestato al Contraente;
- carta di credito intestata al Contraente.

Eventuali altre modalità di pagamento del premio dovranno pertanto essere preventivamente concordate dal Contraente con la Società.

Il premio viene addebitato con la frequenza indicata nel Certificato di Assicurazione, prescelta dal Contraente.

In caso di mancato pagamento per causa addebitabile al Contraente, le prestazioni assicurate restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata non pagata e riprenderanno a decorrere dalle ore 24.00 del giorno dell'effettivo pagamento delle rate scadute e di quella in corso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Resta inteso che il mancato incasso del premio sarà considerato addebitabile al Contraente, laddove la Società abbia correttamente inoltrato la richiesta.

NORME RELATIVE AI SINISTRI**ART. 30 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI**

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata alla Società tempestivamente con lettera Raccomandata A.R. in base alle indicazioni riportate nel Modulo di Denuncia Sinistro allegato al Fascicolo Informativo e che, in ogni caso, gli aventi diritto potranno richiedere alla Società.

Contestualmente all'invio del suddetto Modulo o successivamente, non appena disponibile, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

1. Certificato di morte in originale;
2. Certificato del pronto soccorso o analogo certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
3. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
4. Copia del referto autoptico;
5. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze del decesso;
6. Certificato sostitutivo dell'Atto di Notorietà in originale o, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento e, in caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente;
8. Certificato di residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

S'intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi due anni dalla data del sinistro.

L'Assicurato o gli aventi diritto autorizzano, sin da ora, la Società ad accedere a tutta la documentazione medica utile e/o necessaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto alla liquidazione dell'indennizzo ai beneficiari.

ART. 31 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La somma assicurata in funzione del numero delle persone assicurate, per il caso di decesso viene liquidata a condizione che l'Assicurato sia deceduto a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e il decesso si sia verificato entro due anni dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata agli eredi legittimi o testamentari o al beneficiario indicato dall'Assicurato e comunicato alla Società.

Data dell'ultimo aggiornamento: 30/11/2012



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, Pag. 5 di 5 con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. 1.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO

Nell'ipotesi che avvenga un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, Vi invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.

Vi consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" di seguito riportato e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dei Beneficiari, facendo particolare attenzione alle sezioni "Dati del Contraente" e "Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio".

Nella sezione "Dati relativi all'infortunio" indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortunio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile le cause, le circostanze e le conseguenze dell'infortunio, senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell'infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito al più presto con Raccomandata A.R. a:

Ufficio Sinistri

MetLife Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300

Inoltre, occorrerà inviare anche i seguenti documenti:

1. Certificato di morte in originale;
2. Certificato del pronto soccorso o analogo certificazione medica, rilasciata entro 48 ore dall'evento;
3. Certificato del 118 intervenuto o, in caso di ricovero in istituto di cura, copia conforme della cartella clinica;
4. Copia del referto autoptico;
5. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze del decesso;
6. Certificato sostitutivo dell'Atto di Notorietà in originale o, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento e, in caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore;
7. Stato di Famiglia nel caso in cui l'infortunio riguardi il coniuge assicurato dal Contraente;
8. Certificato di Residenza nel caso in cui l'infortunio riguardi il convivente more uxorio del Contraente.

La Società si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro.

Ricordiamo, infine, di compilare con esattezza i campi relativi ai dettagli del conto corrente sul quale si vuole ricevere il pagamento dell'indennizzo, indicando l'intestatario e il numero completo di conto corrente (codice IBAN).

Ringraziamo per l'attenzione e collaborazione ricordando che un modulo incompleto o non firmato non potrà dare luogo all'avvio dell'istruttoria e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente dell'eventuale indennizzo del danno subito.



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

POLIZZA INFORTUNI "3CENTOSESSANTA° - LINEA INFORTUNI"

da spedire tempestivamente, a mezzo raccomandata A.R., a:

MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Sinistri
Viale Castro Pretorio, 124 - 00185 ROMA

DATI DEL CONTRAENTE

Numero di Polizza

Cognome

Nome

Data di Nascita (gg/mm/aa)

Luogo di nascita

Sesso M F

Codice fiscale

Recapito telefonico

DATI DELL'ASSICURATO CHE HA SUBITO L'INFORTUNIO

Cognome

Nome

Data di Nascita (gg/mm/aa)

Luogo di nascita

Sesso M F

Indirizzo

C.A.P.

Comune

Pr.

Codice fiscale

Recapito telefonico

DATI RELATIVI ALL'INFORTUNIO

Decesso a seguito di infortunio Decesso a seguito di infortunio su mezzo di trasporto privato

Decesso a seguito di infortunio su mezzo di trasporto pubblico

Data accadimento (gg/mm/aa)

Ora

Luogo dell'infortunio

Descrizione causa e circostanze dell'infortunio

Descrizione conseguenze immediate

Data

Firma dei Beneficiari

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Avendo preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata alla polizza assicurativa infortuni "3Centosesanta° - Linea Infortuni" con la presente sottoscrizione, si acconsente al trattamento da parte di MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia dei dati personali e sensibili dell'Assicurato, per le finalità necessarie alla liquidazione del sinistro e secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta normativa.

Data

Firma dell'avente diritto



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti². A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili³ (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società di Nostra fiducia, anche situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.metlife.it. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A⁶ qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel Modulo di adesione al Programma Assicurativo, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio n. 6, 00161 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail sede.roma@metlife.it.

1 Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

2 Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3 Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

4 In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

5 ANIA, ISVAP, Central Bank of Ireland Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortunati.

6 Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo Metropolitan Life Insurance Company Inc. (MetLife), società appartenente al gruppo MetLife Inc., cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.

Data dell'ultimo aggiornamento: 30/11/2012



MetLife Europe Limited è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 635.000 emesse.

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Limited, Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110, all'appendice dell'albo delle Imprese Assicuratrici, Elenco I.

